

SENTENZA N.
108/2020
Depositata il
19 FEB 2020
R.G. n. 897/2019
Cron. n. 346/2020

N. R.G. 897/2019 e 905/2019 riuniti



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

La Corte, composta dai sigg. magistrati:
dott. Carlo Coco Presidente
dott. Claudio Bisi Consigliere
dott. Valeria Vaccari Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause di II Grado riunite iscritte ai n.n. r.g. 897/2019 tra le parti

(C.F.), con sede legale in
persona del liquidatore dott. , rappresentata e difesa per procura agli atti del
fascicolo telematico dall'avv. NOTARI ANNA ed elettivamente domiciliata in RIMINI VIA
FLAMINIA CONCA 37 presso il difensore

RECLAMANTE NEL PROC. 897/19
RECLAMATA CONTUMACE NEL PROC. 905/19

(C.F. e P. I.V.A.), con sede legale in
, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante sig.
rappresentata e difesa per procura agli atti del fascicolo telematico dall'avv. MORENO PESARESI ed
elettivamente domiciliata in BOLOGNA VIA FARINI 3.

RECLAMANTE NEL PROC. 905/19
RECLAMATA NEL PROC. 897/19

(C.F.), nato a , il
e residente in , rappresentato e difeso per procura
agli atti del fascicolo telematico dall'avv. LUPO FILIPPO e dall'avv. URBINATI MATTEO ed
elettivamente domiciliato in RIMINI VIA FLAMINIA 163/E presso l'avv. Lupo Filippo

RECLAMATO

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte : come da pag. 21-22 del reclamo nel proc. 897/19

Conclusioni di parte : come da pag. 21-22 della memoria di costituzione nel
proc. 897/19 e come da pag. 25-26 de reclamo nel proc. 905/19

pagina 1 di 11

Conclusioni di parte appellata _____ come da pag. 35-39 della memoria di costituzione nel
proc. 897/19 e come da pag. 34-38 nel proc. 905/19

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 4/12/2019, che generava il procedimento n. 897/19 RGL, _____ in
liquidazione proponeva reclamo ex art. 1 commi 58 e segg. legge 92/12 avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini n. 313/19, con la quale erano state respinte le opposizioni riunite proposte da
_____ e da _____ avverso l'ordinanza emessa a conclusione della fase
sommatoria del procedimento che aveva accolto l'impugnazione intentata avverso il licenziamento
irrogato da _____ a _____, già dipendente dall'1/12/1990 al 30/9/2008 della _____

_____ con mansioni di operaio inquadrato al livello AS1 del C.c.n.l. "Legno Arredo
Industria" presso il ramo d'azienda finalizzato all'imbustamento e imballaggio di mobili in kit
collocato nello stabilimento della stessa _____ in _____
successivamente passato senza soluzione di continuità alle dipendenze dall' 1/10/2008 di _____
e dal 22/6/2015 di _____ (cessionarie del predetto ramo d'azienda)
mantenendo lo stesso inquadramento e la medesima sede di lavoro presso il reparto "imbustamento e
imballaggio" collocato all'interno dello stabilimento di _____ con la quale era
stata eccepita la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento collettivo ex art. 4 L. 223/1991
irrogato nei suoi confronti, comunicatogli con lettera del 28/5/2018 (e decorrenza dal 30/6/2018), da
_____ per riduzione del personale a causa della cessazione dell'appalto dell'attività di imballo con
la società _____ terminato in data 20.6.2018.

Con ricorso depositato il 5/12/2019, che generava il procedimento 905/19, RGL
_____ proponeva a sua volta reclamo avverso la medesima sentenza.

I due procedimenti erano quindi riuniti all'udienza del 4/2/2020.


La complessa vicenda sottostante, come risultante in via documentale e non in contestazione tra le
parti, può essere sintetizzata come in appresso.

Con decorrenza dall'1/10/2008 _____ cedeva in affitto il ramo d'azienda
"imbustamento e imballaggio" collocato nel proprio stabilimento di _____ a _____

(di cui era legale rappresentante _____) la quale, ai sensi
dell'art. 2112, co. 5, c.c., subentrava nei rapporti di lavoro in essere tra la locatrice e il personale in
organico presso il ramo d'azienda. In data 30/4/2015, con comunicazione ex art. 47 della legge n.
428/1990, _____ e _____ manifestavano alle Organizzazioni sindacali
l'intenzione di voler procedere alla cessione da parte della prima alla seconda del "ramo d'azienda"
costituito dal "reparto imballo" al tempo affittato alla _____ e con
verbale di accordo del 15/5/2015 venivano concordemente individuati i "lavoratori del ramo d'azienda
la cui proprietà si vuole trasferire, quale trasferimento in capo all'acquirente di tutti i dipendenti
occupati presso il ramo ceduto senza soluzione di continuità di cui all'allegato elenco sotto la lettera
"A" e "B" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c." (fra i quali era compreso anche _____) e
veniva prevista la "applicazione ai dipendenti ceduti, a far data dal trasferimento 22.06.2015, del
CCNL Legno e Arredamento, attualmente applicato dal cessionario" e si prendeva atto che il
cessionario _____ avrebbe rivestito anche il ruolo di appaltatore "del servizio" svolto nel "reparto
imballo". Con effetto dal 22/6/2015 _____ cedeva quindi il ramo d'azienda

"imbustamento e imballaggio" di mobili in kit collocato nel proprio stabilimento di _____ a _____
(di cui era legale rappresentante _____) e i lavoratori addetti al ramo d'azienda ceduta,
tra cui _____, venivano trasferiti in capo all'acquirente _____ e contestualmente _____

e _____ a cui era consorziata la _____, in
data 19/6/2015 stipulavano un contratto di appalto riferito al servizio di prelievo e imbustamento,
confezionamento, imballo e inscatolamento con decorrenza dal 22/6/2015 e durata di anni due
rinnovabile.



In data 21/12/2016 era quindi sottoscritta una scrittura privata con la quale era trasferita la proprietà dei beni strumentali, già appartenenti al ramo di azienda ceduto a _____ tra quest'ultima e _____ e quindi il giorno successivo 22/12/2016 era sottoscritto un contratto di appalto tra _____ e _____ relativo al servizio di prelievo e imbustamento, confezionamento, imballo e inscatolamento ed altre attività complementari della durata di anni 2 con decorrenza dall'1/1/2017 nell'ambito del quale era inoltre previsto il comodato d'uso di attrezzature ed impianti di proprietà della _____ con onere di manutenzione ordinaria in capo al Consorzio.

L'esecuzione di tale appalto era quindi assegnata in data 1/1/2007 dal Consorzio

alla _____.

Il contratto di appalto ed il correlato comodato d'uso cessavano poi in via anticipata a seguito di lettera del 20/3/2018 con la quale il Consorzio comunicava a _____ la risoluzione del contratto con termine di preavviso trimestrale e la contestuale risoluzione dell'affidamento della commessa all'assegnataria _____ alla data di cessazione dell'appalto.

In data 5/4/2018 _____ comunicava alle Organizzazioni sindacali l'intenzione di dare avvio, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, "alla procedura di riduzione del personale per fine appalto dell'attività di imballaggio affidata alla scrivente dalla società _____ presso l'unità produttiva di _____" a causa del "raggiungimento del termine contrattuale dell'appalto di imballaggio affidato alla scrivente dalla società _____". Con comunicazioni del 20.4.2018 e del 23.4.2018 le Organizzazioni sindacali FENEA UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL denunciavano formalmente l'illegittimità delle condotte poste in essere dalle società _____ e _____ "poiché in spregio ai più elementari diritti dei dipendenti, le stesse, aggirando la legge, hanno in realtà gravemente violato l'art. 2112 c.c., l'art. 29, comma 3 D. Lgs. 276/2003" intimando a _____ di "immediatamente riattivare l'attività di imballo con i lavoratori attualmente occupati al reparto" avendo le stesse OO.SS appreso che contrariamente a quanto riportato nella comunicazione del 5/4/2018 _____ a far data dal 22/12/2016 aveva in corso un contratto d'appalto relativo all'imballo non più con _____ bensì col Consorzio _____ riferibile allo stesso _____.

Con lettera raccomandata del 28/5/2018 _____ comunicava a _____ il licenziamento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 223 / 1991 con decorrenza dal 30/6/2018 nei seguenti termini "A seguito di procedura di licenziamento collettivo attivata in data 05/04/2018 e a seguito del mancato accordo in sede sindacale del 24/04/2018, conseguentemente conclusasi la procedura sindacale con il verbale di mancato accordo in sede pubblica di cui all'art. 4 della Legge 223/91, svoltosi presso l'Agenzia Regionale per il lavoro Emilia-Romagna in data 18/5/2018, ci troviamo costretti a comunicarLe in data odierna la cessazione del rapporto di lavoro con la scrivente determinatosi a seguito della cessazione del contratto di appalto per l'attività di imballo con la società _____ terminato in data 20/06/2018. Il suo ultimo giorno di lavoro è pertanto il giorno 30/06/2018 e la cessazione del rapporto di lavoro avrà decorrenza dal giorno 30/6/2018. Resta inteso che il periodo di preavviso decorrerà dalla data di ricevimento della presente". Il lavoratore impugnava tempestivamente il licenziamento con raccomandata in data 29/6/2018.

Assume dunque il primo Giudice, sia nell'ordinanza a definizione della fase sommaria, sia nella sentenza qui impugnata, che "la scansione temporale degli avvenimenti come sopra descritti rende evidente allora come _____ e _____ in relazione al ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di imbustamento ed imballaggio in kit posta nei locali siti nello stabilimento di _____

presso il quale il ricorrente era addetto, abbiano posto in essere condotte volte ad eludere (con un'attività in fraudem legis) i vincoli imperativi stabiliti dall'art. 2112 c.c. a tutela dei dipendenti. Va infatti rimarcato come: a) il rapporto di lavoro del ricorrente - formalmente instaurato con altre realtà imprenditoriali - di fatto sia sempre stato svolto in favore della _____ : azienda quest'ultima all'interno del cui stabilimento il ricorrente ha sempre


espletato la propria attività lavorativa operando su beni di proprietà della stessa e
 seguendo le direttive impartite dai dipendenti della medesima ditta; b) l'attività di imbustamento e
 imballaggio svolta all'interno di _____ in realtà non sia mai cessata, in quanto
 dopo poco più di un anno dal contratto di cessione di ramo d'azienda, ha ritrasferito la
 titolarità dei beni destinati all'esercizio dell'impresa (pur senza riassumere i dipendenti addetti al
 ramo d'azienda ceduto che invece rimanevano in capo alla cedente la quale, per di più, stipulava un
 contratto di comodato d'uso degli stessi beni al fine di far fronte ai servizi di cui all'appalto in essere)
 alla _____ che in data 22/12/2016 ha stipulato un nuovo contratto d'appalto avente
 ad oggetto l'attività di imbustamento ed imballo esercitata nei locali posti in _____
 con il (_____) _____ riconducibile all'imprenditore

_____ amministratore di _____ e l' _____ Appare allora
 evidente la natura fraudolenta ex art. 1344 cc. della nota ex art. 4 comma 2 e 24 comma 2 della legge
 223/1991 in data 5/04/2018 con la quale è stata comunicata la cessazione dell'appalto dell'attività di
 imballaggio affidata alla _____ dalla stessa _____ presso l'unità
 produttiva di _____ e della intera procedura di licenziamento collettivo che
 attraverso fittizie operazioni di scissione societaria ha perseguito la finalità vietata dalla legge della
 elusione della disciplina sui licenziamenti collettivi (artt. 4 e 5 L. 223/1991) in virtù del chiaro
 collegamento negoziale fra le operazioni societarie di cui si è dianzi discusso ed i successivi
 licenziamenti oggetto della presente causa".

Per quanto precede l'ordinanza, integralmente confermata dalla sentenza resa sulle opposizioni
 proposte da _____ e _____ accertata la natura illecita ex art. 1344 cc. del licenziamento
 collettivo ex art. 4 L. 223/1991 intimato da _____ con nota in data 10/4/2018 da considerarsi nullo
 e privo di ogni effetto, ha condannato in solido F _____ in persona
 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore a reintegrare _____ nel posto di lavoro
 precedentemente occupato ed a corrispondere allo stesso una indennità risarcitoria commisurata alla
 retribuzione globale di fatto mensile pari ad € 1.993,51 lordi (detratto l'aliunde perceptum o
 percipiendum) maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal giorno del
 licenziamento 30/6/2018 sino alla data della effettiva reintegra, oltre al versamento per lo stesso
 periodo dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il reclamo di _____ con unico principale motivo contestava la sussistenza di un'ipotesi di trasferimento
 di ramo d'azienda affermando come, con la restituzione dei beni alle _____, si era
 verificata una mera operazione commerciale atteso che i dipendenti, così come gli elementi immateriali
 quali ad esempio il know how di _____, erano rimasti in _____ e che la
 non era neppure tornata nel possesso dei beni.

Assumeva inoltre la legittimità del contratto di appalto intercorso rilevando come l'organizzazione di
 mezzi potesse manifestarsi anche nel solo esercizio effettivo del potere direttivo da parte
 dell'appaltatore, requisito sufficiente per il riconoscimento della natura genuinamente imprenditoriale
 della prestazione e per la qualificazione del rapporto instaurato con il committente in termini di appalto
 lecito, e come nell'ambito degli appalti c.d. labour intensive, l'utilizzo di strumenti di proprietà del
 committente non costituissero, di per sé, elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di
 appalto o interposizione vietata, dovendo essere svalutata l'indagine circa la titolarità e
 l'organizzazione degli strumenti utilizzati, irrilevante sotto il profilo dell'imputazione sostanziale del
 rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2094 c.c.. Evidenziava inoltre la sussistenza del rischio di impresa
 in capo a sé in ragione del corrispettivo commisurato al numero di scatole realizzato quotidianamente.
 Negava poi che fosse intercorsa una "selezione discriminatoria del personale da reimpiegare nel nuovo
 appalto" ed una condotta fraudolenta della comunicazione dei licenziamenti collettivi e che vi fosse
 stato un tentativo di eludere l'applicazione della tutela reale dal momento che la procedura dei
 licenziamenti collettivi aveva interessato tutti i dipendenti e che non vi è stata una scelta dei lavoratori
 da reimpiegare nel nuovo appalto.



Affermava poi che, in virtù della clausola di salvaguardia prevista nell'accordo sindacale del 15/5/2015 secondo la quale *"Nel caso di crisi dell'appaltatore non dipendente dai volumi dell'appalto con che comporti ripercussioni occupazionali, garantirà l'impegno a ripristinare l'attività di imballo con altro appaltatore interessato alla gestione del ramo di imballo stesso nel limite dei lavoratori di cui all'allegato "A" e "B", era in capo alle*

l'onere di provvedere al ripristino dell'appalto, onere effettivamente poi assolto il 27/6/2018 con la stipula di un contratto di appalto con il Consorzio , nei cui confronti avrebbe dovuto agire.

Contestava, in subordine, che, qualora fosse intervenuto il trasferimento di ramo d'azienda, allora sarebbe diventato soggetto fittiziamente interposto nell'ambito dell'appalto e avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 29, co. 3-bis, del D.lgs. 276 / 2003 (secondo cui *"quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell' articolo 27, comma 2"*). In virtù di tale ultima disposizione *"Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione"* con la conseguenza che *"non potrà esserci alcuna condanna della né alla reintegrazione in servizio né al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 co. 5 e 7 L. n. 300/70"*. Eccepiva, infine, la decadenza ex art. 32, co. 4, lett. c, per essere stata denunciata la violazione dell'art. 2112 c.c. dopo due anni dal trasferimento dell'azienda.

Concludeva chiedendo rigettarsi le domande tutte formulate dal sig. nei confronti di in liquidazione e, in subordine, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva confermato le statuizioni di condanna della reclamante alla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore e al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla data dell'effettiva reintegra, con rigetto della domanda di

Col reclamo proposto censurava: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere statuito oltre i limiti della domanda attorea allorché aveva dichiarato la nullità per natura illecita ex art. 1344 c.c. del licenziamento irrogato da 2) erroneità della sentenza nella parte in cui dichiarava nullo il licenziamento intimato da siccome di natura illecita per violazione degli artt. 1344 c.c. e 2112 c.c.; 3) erroneità della sentenza nella parte in cui condannava in solido con la , alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno essendo pacifico che il lavoratore era dipendente di e che non era stato richiesto né pronunciato l'accertamento di una situazione di co-datorialità fra le due società, erroneità delle disposta reintegra essendo il rapporto lavorativo con mai cessato poiché era ancora in malattia e percepiva egli ancora regolarmente la retribuzione ed erroneità infine del disposto risarcimento stante la continuativa percezione della retribuzione.

Concludeva chiedendo respingersi tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti della , perché del tutto infondate, in fatto e diritto, sia per ciò che attiene all'an, che al quantum, per le motivazioni di cui in narrativa.

Si costituiva in giudizio in entrambi i procedimenti il quale, quanto all'appello proposto da , rimarcava la sussistenza di un preciso ramo di azienda inerente l'imballo costituito da beni strumentali e da forza lavoro illegittimamente scisso e quindi parzialmente restituito a solo quanto ai beni strumentali con palese violazione dell'art. 2112 c.c. nell'ambito di una fraudolenta attività finalizzata a aggirare le tutele riconosciute ex lege ai lavoratori perpetrate dalla società reclamanti.

Affermava poi non sussistente alcun obbligo di legge tale da imporre al lavoratore di rivolgersi al nuovo appaltatore, potendo egli far valere la violazione dell'art. 2112 c.c. nei confronti sia della

committenza (id est, le _____, retrocessionaria dell'azienda "imballo"), sia dell'appaltatore uscente (e cioè _____, formale datore di lavoro), il cui congiunto modus operandi, concretizzatosi a monte del cambio d'appalto, aveva permesso alla reclamante di licenziare l'odierno resistente.

Asseriva non applicabile il termine decadenziale di cui all'art. 32 L. n. 182/2010 alla violazione dell'art. 2112 c.c. come denunciata, sussistente la nullità del recesso in quanto posto in essere nel corso della malattia con correlata congruità della domanda di reintegra proposta inizialmente e poi tramutata in richiesta indennitaria.

Quanto all'appello proposto da _____, asserviva 1) infondata la pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché il primo giudice aveva accolto la domanda principale di nullità del licenziamento per violazione dell'art. 2112 c.c., 2) sussistenti nel ricorso introduttivo allegazioni difensive inerenti al natura fraudolenta della operazione peraltro rilevabile d'ufficio, 3) in frode alla legge e quindi nullo il contratto volto all'elusione degli obblighi di cui all'art. 2112 c.c.. Affermava poi unitario il ramo d'azienda e questo non passibile di essere costituito solo dal complesso dei lavoratori come chiaramente dimostrato dal fatto che a fronte della retrocessione dei beni materiali ne era stato disposto il licenziamento collettivo, legittime le richieste avanzate nei confronti della _____.

_____ poiché, nell'ipotesi della violazione dell'art. 2112 c.c. con la conseguente dichiarazione di nullità del recesso, la continuazione del rapporto di lavoro insorgeva proprio in capo al (retro)cessionario.

Concludeva per il rigetto di entrambi i gravami.

Nel procedimento n. 897/19 RGL si costituiva in giudizio anche la _____ la quale ribadiva le proprie difese già proposte con il reclamo di cui al separato procedimento, mentre la _____

in liquidazione non si costituiva nel procedimento n. 905/19 RGL e ne era quindi dichiarata la contumacia.

I due reclami erano quindi riuniti alla udienza del 4/2/2020.

Orbene procedendo alla valutazione congiunta dei motivi di appello proposti nelle due separate impugnazioni stanti le reciproche interferente ed attesa l'impugnazione sotto variegati profili dell'intero compendio motivazionale del giudice di prime cure, ritiene il collegio che la ricostruzione fattuale come sopra lumeggiata, documentamene risultante e non contestata, identifichi come realizzata ai danni del reclamato una condotta chiaramente elusiva del disposto di cui all'art. 2112 c.c..

Ed invero il ramo di azienda come identificato nel contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data 30/9/2008 tra la _____ e la _____ era costituito da attrezzature, macchinari ed altri beni strumentali costituiti da "REPARTO IMBALLO n. 1 macchina per imballaggio Ligmatech, n. 1 macchina da imballaggio LCR, n. 2 navette di carico Boccalini + batterie di scoria, n. 3 incollatori Robatec (compresi nella linea), n. 4 incollatori Norson, n. 2 incollatori Raripack (pistola per colla), n. 2 computer + 2 monitor + 2 stampanti, n. 1 stampante, n. 4 raccoglitori di fogli da imballaggio, n. 4 tavoli da lavoro + attrezzi, n. 2 armadietti, n. 2 estintori, n. 3 muletti (13 - 36 - 44) + relativi caricabatteria, ml. 33 cantilever, ml. 2857 rulliere, REPARTO IMBUSTATRICE n. 1 imbustatrice Newina, n. 1 imbustatrice Jmanpack, n. 1 computer + 2 monitor, n. 2 armadietti, n. 2 scalette, n. 4 tavoli da lavoro + attrezzi, n. 1 estintore, n. 1 muletto (19) + relativa caricabatteria ml. 90 cantilever", dalla disponibilità di una porzione di immobile sita in _____, dalle autorizzazioni all'esercizio delle attività imprenditoriali mediante i beni e nei locali suddetti, oltre che da 56 lavoratori per un valore complessivo del ramo identificato in contratto di € 6.573.000,00.

Il ramo d'azienda era individuato nella cessione di ramo d'azienda intercorsa in data 17/6/2015 tra la _____ e la _____ come costituito da beni strumentali così descritti "REPARTO IMBALLO n. 1 macchina per imballaggio Ligmatech, n. 1 macchina da imballaggio LCR, n. 1 linea imballo termoretraibile, n. 2 incollatori Raripack, n. 3 incollatori Robatec (compresi nella linea), n. 4 incollatori Norson, n. 4 raccoglitori di fogli da imballaggio, n. 4 tavoli da lavoro, n. 2 armadietti, n. 1 carrello elevatore n. 44, n. 1 carrello elevatore n. 36, n. 1 carrello elevatore n. 13, rulliere ml 2857, cantilever nl. 33, n. 3 stampanti n. 2 pc, n. 2 monitor REPARTO IMBUSTATRICE n. 1 imbustatrice



Newma, n. 1 imbustatrice Jmanpack, n. 2 armadietti, n. 4 tavoli da lavoro, n. 2 scalette, 2 monitor, n. 2 PC, cantilever ml 90, n. 1 carrello elevatore 19", dal know-how acquisito nella gestione del ramo di azienda e da 51 lavoratori oggetto di cessione e ceduto dietro il corrispettivo di € 450.000,00.

Nella compravendita dei beni strumentali posta in essere in data 21/12/2016 tra _____ e _____ quanto oggetto di cessione viene descritto come "REPARTO IMBALLO n. 1 macchina per imballaggio Ligmatech, n. 1 macchina da imballaggio LCR, n. 1 linea imballo termoretraibile, n. 2 incollatori Raripack, n. 3 incollatori Robatec (compresi nella linea), n. 4 incollatori Norson, n. 4 raccoglitori di fogli da imballaggio, n. 4 tavoli da lavoro, n. 2 armadietti, n. 1 carrello elevatore n. 44, n. 1 carrello elevatore n. 36, n. 1 carrello elevatore n. 13, rulliere ml 2857, cantilever nl. 33, n. 3 stampanti n. 2 pc, n. 2 monitor REPARTO IMBUSTATRICE n. 1 imbustatrice Newma, n. 1 imbustatrice Jmanpack, n. 2 armadietti, n. 4 tavoli da lavoro, n. 2 scalette, 2 monitor, n. 2 PC, cantilever ml 90, n. 1 carrello elevatore 19" in maniera del tutto identica rispetto ai beni strumentali oggetto del contratto di cessione di ramo d'impresa di cui sopra con pagamento di un corrispettivo pari ad € 477.298,75.


Nel contratto di appalto stipulato in data 22/12/2016 tra la _____ e _____ a cui accedeva anche un contratto di comodato d'uso delle attrezzature e degli impianti, i beni oggetto del predetto comodato erano così individuati "REPARTO IMBALLO n. 1 macchina per imballaggio Ligmatech, n. 1 macchina per imballaggio LCR (...), n. 2 Navette Bocalini + n. 2 batterie di scorta + n. 2 caricabatterie (...), n. 3 incollatori Robatech (...), n. 3 Incollatori Nordson (...), n. 1 incollatore Robatech (...), n. 2 incollatori Robatech (...), n. 3 computer + 3 monitor, n. 3 stampanti (...), n. 2 stampanti CICRESPI (...), n. 1 etichettatrice Avery Denninson AP5.4, n. 1 Linea montaggio reggipiani (...), n. 1 linea fasciatrice ROBOPAC (...), n. 4 raccoglitori fogli di imballo, n. 4 tavoli da lavoro + attrezzi, n. 2 armadietti, n. 2 estintori, n. 3 muletti (...) + relativi caricabatteria, CESAB n. 36 s/n - STILL n. 44 s/n 44516023011490 - BINGO n. 76 s/n 8979, ml. 33 cantilever, ml. 2857 rulliere REPARTO IMBUSTATRICE N. 1 imbustatrice Newma (...), n. 1 imbustatrice Jmanpack (...), n. 2 computer + monitor, n. 2 armadietti, n. 2 scalette, n. 4 tavoli da lavoro + attrezzi, n. 1 estintori, n. 1 muletto (19) + relativo caricabatteria (...), ml. 90 cantilever REPARTO TERMORETRAIBILE n. 1 linea termoretraibile (...), n. 1 fotocopiatrice, n. 1 computer + monitor, n. 1 muletto (13) + relativo caricabatteria (...)"

Appare evidente come dalla sua stessa costituzione il ramo d'azienda inerente i reparti di imballo e imbustatrice era stato identificato in un compendio di beni strumentali costituito da plurimi macchinari, muletti, presidi informatici ed arredi unitamente ad un numero nutrito di lavoratori pari ad oltre una cinquantina per la esecuzione della attività di imballo, inscatolamento e predisposizione per il trasporto dei mobili prodotti dalla _____. La composizione e finalizzazione del ramo di azienda è rimasta poi immutata per numerosi anni ovvero dal 2008 al 2016 allorchè i soli beni strumentali, macchinari, arredi, muletti ecc. sono stati come sopra separatamente ceduti.

Questione centrale agitata tra le parti è la verifica se tale cessione di beni possa ritenersi legittima in quanto inidonea a privare la residua dotazione del ramo delle caratteristiche peculiari ad esso afferenti e pertanto a non determinare una illegittima scissione del ramo attraverso la cessione di una porzione la cui assenza inibisca la configurabilità stessa del ramo nelle sue caratteristiche qualificanti.

Secondo la definizione di legge per ramo d'azienda deve qualificarsi la "parte dell'azienda intesa come articolazione funzionalmente autonoma di una attività economica organizzata identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento" (art. 2112 c.c.).

La copiosa giurisprudenza formatasi in ordine alla identificazione del ramo è del tutto consolidata nella identificazione di esso sulla base dell'autonomia funzionale da declinarsi quale capacità di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere il servizio o la funzione cui risultava finalizzato (Cassazione civile sez. lav., 08/11/2018, n.28593, Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2018, n. 1769), da valutarsi unitamente al requisito della preesistenza, pur nella



intervenuta modifica del testo di legge, requisito la cui concorrenza peraltro è acquisita nel caso di specie ove il ramo d'azienda era certamente già sussistente.

Ritiene il Collegio che debba palesemente negarsi la ricorrenza della autonomia funzionale nella porzione residua del ramo rimasta in carico alla [redacted] dopo la cessione di beni strumentali a

[redacted] in data 21/12/2016. Invero a seguito di tale cessione risultano essere stati alienati tutti i beni strumentali utili per l'attività di imballo ed imbusto essendo rimasta in capo a [redacted] la

sola titolarità dei rapporti di lavoro con gli addetti al ramo. La natura della attività prettamente manuale da compiersi per l'imballo e l'imbusto appare all'evidenza non perseguibile in assenza di beni strumentali essendo questi necessari per una economica e fattiva gestione del servizio in particolare ove destinato a manufatti di non trascurabili dimensioni quali mobili d'arredo come nel caso di specie. Per la tipologia del servizio deve pertanto escludersi la possibilità di individuare nel gruppo organizzato dei lavoratori e nel relativo *know-how* un compendio di per sé sufficiente e funzionale per lo scopo produttivo del ramo atteso che, in carenza dei beni strumentali, l'attività ne risulterebbe paralizzata. Non ricorre invero nel caso di specie una prestazione c.d. *labour intensive* passibile di essere adempiuta mediante un complesso stabile organizzato di persone senza necessità di mezzi strumentali, né l'attività appare riferibile al possesso di particolari competenze da parte di lavoratori che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili, trattandosi a contrario di messa a disposizione di una attività manuale mediante utilizzo di beni strumentali e macchinari che solo in tal guisa ottiene la prestazione del servizio (imballo ed imbusto di mobili di arredo). La valutazione in ordine alla autonomia deve poi essere effettuata al momento della cessione allorché si realizzi lo scorporo dei beni, irrilevanti essendo eventuali successive acquisizioni nel caso di specie peraltro neppure sussistenti.

Della necessità di beni strumentali per l'attività di imballo e imbusto emergono del resto convinte anche la [redacted] e la [redacted] posto che nella stessa scrittura privata di cessione si legge " dichiara di rimanere in grado di provvedere allo svolgimento dei servizi di imballo, imbustamento e picking possedendo il relativo know how avendo il personale della [redacted] le necessarie competenze professionali sviluppate allo svolgimento di tali servizi e che i beni oggetto della presente scrittura sono fungibili e sostituibili con altri".

Ne consegue come la cessione si ponga in palese violazione del disposto di cui all'art.2112 c.c. concretandosi in una illegittima scissione del ramo di azienda con riduzione della parte residua a una entità inadatta alla funzione propria del ramo e conservazione in capo alla [redacted] dei soli rapporti di lavoro privi di una concreta finalizzazione e quindi come accaduto destinati alla dismissione. Del resto è evidente l'interesse sotteso alla dismissione di una serie di rapporti di lavoro reputati non utili onde diminuire i costi di manodopera e potere liberarsi di prestatori di lavoro non graditi. La

[redacted] infatti attraverso la complessiva operazione realizzata ha conseguito l'utilità di ottenere la retrocessione dei beni strumentali utili per l'apprestamento del reparto di imballaggio e imbusto senza dovere farsi carico della forza lavoro già stabilmente assegnata al reparto lasciata in capo alla [redacted] che successivamente ha provveduto al relativo licenziamento.

Non appare poi di rilievo dirimente la disponibilità dei beni acquisita precariamente fino al 2018 da parte della [redacted]. Ed invero i beni sono stati oggetto di comodato effettuato ad altro soggetto giuridico ovvero al [redacted] a corredo di un contratto di appalto e quindi precariamente messi a disposizione della [redacted] affidataria dal consorzio della esecuzione dell'appalto. La precaria disponibilità dei beni strumentali acquisita come sopra non appare idonea a determinare la permanenza dei beni all'interno del ramo di azienda, con esclusiva modificazione del titolo giuridico giustificante il possesso, atteso che questi non erano direttamente nella disponibilità della [redacted] e ricollegati a un diverso contratto di appalto soggetto come poi avvenuto di possibile revoca delle parti contrattuali (diverse dalla [redacted]) anche in via anticipata alla scadenza prevista ed implicante comunque alla cessazione la perdita definitiva della disponibilità dei beni. Ne consegue che al momento della vendita dei beni strumentali già appartenenti al ramo di azienda [redacted] si è realizzata la



illegittima scissione del ramo di azienda in violazione del disposto dell'art. 2112 c.c. con retrocessione alla [redacted] dei soli beni strumentali e non come dovuto, sulla base del disposto imperativo di legge, dell'intero ramo di azienda comprensivo della forza lavoro.

[redacted], quale lavoratore in maniera non contestata appartenente al predetto ramo di azienda, al momento della retrocessione dei beni strumentali alla [redacted], avrebbe dovuto con passaggio diretto transitare anch'egli alle dipendenze della [redacted] con cessione *ex lege* del relativo contratto di lavoro concretandosi quel trasferimento di azienda che i sensi dell'art. 2112 comma 1 c.c. determina la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario. Deve pertanto dichiararsi il passaggio diretto dal 21/12/2016 di [redacted] alle dipendenze della [redacted].

Attesa la domanda formulata fin dalla introduzione del giudizio e anche qui riproposta in via subordinata di tutela ex art. 2112 c.c. deve pertanto condannarsi la [redacted] al ripristino del rapporto nei confronti di [redacted] con il medesimo inquadramento e qualifica posseduti al 21/12/2016 ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla offerta della prestazione lavorativa come attuata con lettera del 29/6/2018 al ripristino, non trovando applicazione al caso di specie il disposto di cui all'art. 18 legge 300/70 dettato per la tutela del lavoratore in ipotesi di licenziamento illegittimo.

Deve essere poi disattesa la eccezione di decadenza ex art. 32, co. 4, lett. c, legge 183/2010 formulata dalla [redacted] per essere stata denunciata la violazione dell'art. 2112 c.c. dopo due anni dal trasferimento dell'azienda.


Invero secondo la recente giurisprudenza di legittimità alla quale si intende dare continuità *"Nell'ambito di un trasferimento di ramo d'azienda secondo l'art. 2112 c.c., non si applicano i termini di decadenza previsti dall'art. 32, comma 4, l. n. 183/2010 se il lavoratore reclama il diritto a essere ricompreso nel perimetro del segmento aziendale ceduto e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro con il soggetto cessionario"* (Cassazione civile, sez. lav., 07/11/2019, n. 28750).

Dall'importo risarcitorio come sopra determinato deve peraltro dedursi l'aliunde perceptum di cui emerge palesemente la sussistenza nel giudizio essendo incontrovertibile che [redacted] abbia percepito le retribuzioni inerenti la prestazione di lavoro dalla [redacted] durante il corso del presente procedimento in ragione della persistenza di una stato di malattia per il quale il licenziamento irrogato non è divenuto tuttora efficace.

Sotto tale profilo si rileva come secondo la giurisprudenza di legittimità *"Il cosiddetto "aliunde perceptum" non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo, anche se per iniziativa del lavoratore"* (Cassazione civile, sez. lav., 26/11/2018, n. 30544) e nel caso di specie l'aliunde deve dirsi riconoscibile atteso che *"Nell'ipotesi di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, le erogazioni patrimoniali, eventualmente commisurate alle mancate retribuzioni, cui è obbligato il datore di lavoro cedente che non proceda al ripristino del rapporto lavorativo, vanno qualificate come risarcitorie, con conseguente detraibilità dell'"aliunde perceptum" che il lavoratore possa aver conseguito svolgendo una qualsiasi attività lucrativa"* (Cassazione civile, sez. VI, 05/12/2016, n. 24817).

Quanto al licenziamento questo deve essere ritenuto inefficace in quanto intimato dalla [redacted] che non rivestiva al momento la qualifica di datore di lavoro essendo il rapporto di lavoro stato in precedenza trasferito in ragione della cessione del ramo di azienda alla [redacted].

Pertanto al momento del licenziamento il rapporto tra le parti era di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non possono idonee ad incidere sul rapporto giuridico in essere con la [redacted] s.p.a. così come irrilevante e priva di effetti giuridici rispetto al rapporto con la [redacted] deve dirsi l'opzione per le quindici mensilità manifestata a seguito del licenziamento intimato dalla [redacted]. In tal senso, seppure nel diverso caso di reputata illegittimità del trasferimento del rapporto di lavoro nell'ambito di una cessione nulla, si è espressa la Cassazione civile, sez. lav. con sentenza 28/02/2019



n. 5998 secondo la quale "In caso di accertata nullità della cessione del ramo di azienda, le vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario (nella specie, licenziamento dichiarato illegittimo ed esercizio del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 della l. n. 300 del 1970), in quanto instaurato in via di mero fatto, non sono idonee ad incidere sul rapporto con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione".

In tale statuizione rimangono assorbite le ulteriori questioni agitate in giudizio tra le parti.

La sentenza di prime cure deve conclusivamente essere riformata dichiarandosi la vendita dei beni strumentali di cui alla scrittura privata sottoscritta il 21/12/2016 da _____ e da _____

posta in essere in violazione del disposto di cui all'art. 2112 c.c. e per l'effetto la continuazione dal 21/12/2016 del rapporto di lavoro di _____ con la _____

_____ deve essere condannata al ripristino del rapporto di lavoro con _____ con il medesimo inquadramento e qualifica posseduti al 21/12/2016 ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal 29/6/2018 al ripristino detratto l'*aliunde perceptum* costituito dalle retribuzioni percepite da _____ nel medesimo periodo.

Deve inoltre essere dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato da _____ a _____ con lettera del 28/5/2018.

_____ e _____ in liquidazione devono essere condannate alla rifusione delle spese processuali come da dispositivo in favore di _____ stante la soccombenza delle rispettive posizioni rispetto alla domanda fatta valere di cui all'art. 2112 c.c. nella quale risulta chiaramente coinvolta anche la _____ che ha partecipato alla cessione posta in essere in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2112 c.c. quale cedente e che ha determinato la complessa situazione giuridica attraverso la quale è stata all'esito scissa la posizione del reclamato rispetto a quella del ramo d'azienda presso il quale prestava la sua attività di lavoro con trattenimento presso la _____ che poi ha risolto, in carenza di legittimazione, il rapporto di lavoro.

Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra _____ e _____

in liquidazione le spese processuali attese le rispettive posizioni caratterizzate da assenza di domande reciproche.

Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del c.d. contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/02 con riferimento ad entrambi i reclami riuniti.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

in riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n. 313/19 dichiara la vendita dei beni strumentali di cui alla scrittura privata sottoscritta il 21/12/2016 da _____ e da _____ posta in essere in violazione del disposto di cui all'art. 2112 c.c. e per l'effetto la continuazione dal 21/12/2016 del rapporto di lavoro di _____ con la _____

Condanna _____ al ripristino del rapporto con _____ con il medesimo inquadramento e qualifica posseduti al 21/12/2016 ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal 29/6/2018 al ripristino detratto l'*aliunde perceptum* costituito dalle retribuzioni percepite da _____ nel medesimo periodo.


Dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato da _____ a _____ con lettera del 28/5/2018.

Condanna _____ e _____ alla rifusione delle spese di tutti i gradi del giudizio che liquida quanto alla fase sommaria in complessivi € 3.645,00, quanto alla fase di opposizione in complessivi € 2.343,00 e quanto alla presente fase in complessivi € 3.400,00 oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfetarie ed oltre I.V.A. e C.P.A.

Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del c.d. contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/02 con riferimento ad entrambi i reclami riuniti.

Bologna 4/2/2019

Il Consigliere est.
dott. Valeria Vaccari




(minuta depositata l'11/2/2020)

Il Presidente
dott. Carlo Coco



IL CANCELLIERE
Solferini Stefano



Depositato in Cancelleria

19 FEB 2020

IL CANCELLIERE
Solferini Stefano

